

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a trentasei mesi.

5-bis. 15. Giorgetti, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5-bis. 16. Mazzocchi, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a diciotto mesi.

5-bis. 17. Menia, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a dodici mesi.

5-bis. 18. Messa, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a sei mesi.

5-bis. 19. Migliori, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: in relazione a particolari circostanze.

5-bis. 20. Misuraca, Saponara, Vito.

(A.C. 6201 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che il decreto-legge in esame procrastina al gennaio 2000 la piena entrata in vigore della riforma del giudice unico relativamente alla materia penale; considerato che la riforma in questione riveste un'estrema importanza per la modernizzazione del nostro sistema giudiziario,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente la piena attuazione della riforma del giudice unico.

9/6201/1. Collavini.

La Camera,

considerato che il provvedimento Atto Camera n. 6201 rappresenta tra l'altro un ulteriore slittamento dell'introduzione nel nostro ordinamento del giudice unico di primo grado istituito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e destinato a divenire efficace il 2 giugno 1999 e che comunque al di là di ogni altra considerazione rappresenta il differimento di una riorganizzazione e semplificazione del nostro sistema giudiziario;

rilevato che dietro questo differimento c'è una sostanziale incapacità organizzativa da parte soprattutto del Ministero di grazia e giustizia su cui grava evidentemente la responsabilità della intollerabile inefficienza, lentezza e scarso garantismo del nostro sistema giudiziario,

impegna il Governo

a varare tutte quelle misure che sono indispensabili per rendere il nostro sistema giudiziario degno di un Paese civile sia sotto il profilo della celerità che delle garanzie dei diritti dei cittadini, evitando la pratica di ulteriori differimenti di riforme.

9/6201/2. Collavini.

La Camera,

considerato che il disegno di legge fra i molteplici rinvii prevede anche la proroga delle disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure presso le preture circondariali in sede di tenuta dei registri e dei fascicoli procrastinando nel tempo anche per questo aspetto formale l'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 senza peraltro prevedere neanche una data limite,

impegna il Governo

a correggere anche per questo aspetto, che solo apparentemente è minore, la logica del rinvio della riforma dell'ordinamento giudiziario.

9/6201/3. Conte.

La Camera,

considerato che il rinvio senza alcuna data dell'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 in ordine alla tenuta anche in forma automatizzata dei registri e delle altre modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli, sia pure limitatamente ai tribunali in composizione monocratica per i quali continuano ad osservarsi le disposizioni previste per le sopresse preture, rappresenta un esempio classico di come non si dovrebbe legiferare; rilevato che proprio l'organizzazione formale dei fascicoli costituisce una delle carenze principali che testimonia lo stato di degrado della giustizia in Italia; considerato che è avvenuta in passato la sottrazione o la manomissione di fascicoli,

impegna il Governo

a rivedere la pratica dilatoria in ordine a questo aspetto, non certo minore, della riorganizzazione dell'assetto funzionale della giustizia.

9/6201/4. Cosentino.

La Camera,

considerato che il differimento parziale dell'attuazione del decreto legislativo sul giudice unico di primo grado ha colto gli uffici giudiziari in una fase di adattamento e ristrutturazione che determina una situazione di difficoltà soprattutto negli uffici più efficienti che più prontamente si stavano approntando per il nuovo ordinamento giudiziario disegnato dal decreto legislativo n. 51 del 1998

impegna il Governo

a limitare al massimo il rinvio dell'applicazione della riforma chiarendo in ogni caso che nessun ulteriore ritardo organizzativo potrà giustificare in futuro nuovi e frustranti rinvii.

9/6201/5. Massidda.

La Camera,

rilevato che il rinvio dell'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 penalizza gravemente l'esercizio del diritto alla difesa delle persone sottoposte ad indagini e/o imputati a causa della sospensione avanti l'ex Pretore della fissazione delle nuove udienze che comporta la privazione del diritto del cittadino a vedersi giudicato in tempi ragionevoli,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti più opportuni per soddisfare le legittime aspettative dei cittadini alla pronta definizione delle pendenze processuali.

9/6201/6. Matacena.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo

possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che ciò comporta una proroga dei termini inizialmente previsti per l'emanazione dei decreti correttivi;

rilevata l'opportunità che il termine non venga ulteriormente prorogato al fine di non disorientare troppo gli operatori del diritto,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/7. Losurdo.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/8. Gissi.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentasei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/9. Lo Presti.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentacinque mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/10. Landi.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentaquattro mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/11. Lo Porto.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254/97 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico

di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentadue mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/12. Landolfi.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trenta mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/13. Selva.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a ventotto mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/14. La Russa.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a ventisei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

9/6201/15. Gramazio.

La Camera,

rilevato che l'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 1999 stabilisce che il termine biennale per l'emanazione delle disposizioni correttive dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 254 del 1997, « Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado », decorre dall'efficacia di tali decreti e non dalla loro entrata in vigore;

considerato che l'ordinamento giudiziario deve fornire tutte le garanzie di certezza del diritto che devono essere connaturate ad un sistema moderno ed efficiente,

impegna il Governo

a varare le misure necessarie affinché venga garantita la certezza dei momenti di applicazione delle norme.

9/6201/206. Buontempo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

premessi che:

la proroga del termine della delega legislativa conferita al Governo dalla legge istitutiva del giudice unico al fine di emanare decreti legislativi correttivi rappresenta una disposizione indeterminata e pertanto riveste profili di dubbia costituzionalità rispetto alla obbligatorietà della determinazione del termine;

tale delega deve pertanto ritenersi eccezionale e deve essere circoscritta allo stretto necessario senza che nell'esercizio della stessa possano essere trattate questioni rilevanti per l'assetto della disciplina:

impegna il Governo

a limitare i decreti legislativi emanati in base alla delega allo stretto indispensabile a garantire la funzionalità del sistema rimettendo le questioni nuove o comunque aventi un impatto significativo sulla disciplina all'attenzione del Parlamento con un apposito disegno di legge.

9/6201/207. D'Alia.

La Camera,

considerato che l'atto Camera n. 6201 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, allunga notevolmente i tempi per l'esercizio della delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado e per la correlativa distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari esautorando il Parlamento dal potere di legiferare su materie di grande rilevanza per le garanzie di libertà dei cittadini nell'ambito di una politica legislativa che ha portato in questa legislatura ad un abuso del tutto inaccettabile dello strumento della legge delega,

impegna il Governo

a rispettare le prerogative del Parlamento in materia legislativa e ad evitare di conseguenza la piena utilizzazione della facoltà di emanare provvedimenti correttivi del decreto legislativo n. 51 del 1998.

9/6201/208. Burani Procaccini.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*quater* dell'atto Camera n. 6201 assegna al Governo un tempo eccessivamente lungo per emanare disposizioni correttive del decreto legislativo n. 51 del 1998, il che allontana nel tempo il momento in cui si stabilizzerà la normativa relativa all'ordinamento giudiziario con conseguenti incertezze operative da parte degli addetti al settore,

impegna il Governo

a non utilizzare tutti i tempi assegnati per apportare le eventuali correzioni al decreto legislativo n. 51 del 1998 al fine di avere rapidamente un assetto stabile dell'ordinamento giudiziario.

9/6201/209. Possa.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che la decisione sulla opportunità che tali controversie siano trattate nelle sezioni distaccate spetta al Ministro di grazia e giustizia,

impegna il Governo

a stabilire i criteri secondo i quali il Ministro di grazia e giustizia eserciti la detta facoltà.

9/6201/16. Crimi.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie,

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame, il provvedimento di cui al citato articolo 5-*bis*.

9/6201/17. Alberto Giorgetti.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria,

impegna il Governo

ad emanare entro due mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame il provvedimento di cui al citato articolo 5-*bis*.

9/6201/18. Galeazzi.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

considerata l'importanza che la predetta disposizione trovi immediata applicazione relativamente alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, interessata da un considerevole numero di controversie di lavoro,

impegna il Governo

ad emanare entro due mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame il provvedimento di cui al citato articolo 5-*bis* relativamente alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

9/6201/19. Gasparri.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* dell'A. C. n. 6201, consente la trattazione delle cause di lavoro e relative alla previdenza e assistenza obbligatorie nelle sezioni distaccate dei tribunali aventi sede in isole eccettuate la Sicilia e la Sardegna,

impegna il Governo

a estendere tale possibilità di deroga a tutte le sedi distaccate di tribunali aventi sede in isole.

9/6201/20. Cicu.

La Camera,

considerato che la limitazione alle sedi principali dei tribunali della trattazione delle controversie di lavoro in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cui ha derogato per le piccole isole l'articolo 5-*bis* dell'A.C. n. 6201, comporta una minore possibilità di smaltire rapidamente il gran volume di cause di tale tipo,

impegna il Governo

a rivedere tale esclusione prevedendo la possibilità di trattare le cause di lavoro anche nelle sezioni distaccate dei tribunali.

9/6201/21. Giudice.

La Camera,

considerato che l'articolo 5-*bis* dell'A.C. n. 6201 introdotto dal Senato contiene una deroga a quanto previsto dall'articolo 48-*quater*, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998, consentendo alle sezioni distaccate dei tribunali in composizione monocratica, di trattare controversie in materia di lavoro e di assistenza obbligatoria solo nel caso si tratti di sezioni distaccate in piccole isole,

impegna il Governo

a consentire tale deroga con le dovute garanzie e condizioni anche nelle sezioni distaccate di tutto il restante territorio nazionale al fine di agevolare e accelerare la trattazione delle controversie di lavoro.

9/6201/22. De Luca.

La Camera,

premesso che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Ischia risulta particolarmente distante dal Tribunale di Napoli, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di

lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.

9/6201/23. Di Comite.

La Camera,

premesso che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata dell'isola della Maddalena risulta particolarmente distante dal Tribunale di Tempio Pausania, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena.

9/6201/24. Cuccu.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal disegno di legge 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Lipari risulta particolarmente distante dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari.

9/6201/25. Amato.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trat-

tate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Portoferraio risulta particolarmente distante dal Tribunale di Livorno, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio.

9/6201/26. Tortoli.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria,

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Capri risulta particolarmente distante dal Tribunale di Napoli, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici

giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri.

9/6201/27. Rivelli.

La Camera,

considerato che l'A.C. n. 6201 di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, prevede all'articolo 4 un'integrazione delle tabelle per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari con le tabelle e i criteri in vigore per i soppressi uffici di pretura senza chiarire come tali tabelle debbano essere integrate con pericolo di evidenti ricadute negative sulla funzionalità degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a chiarire l'integrazione delle predette tabelle al fine di favorire una migliore funzionalità degli uffici giudiziari.

9/6201/28. Colombini.

La Camera,

rilevato che l'A.C. n. 6201 rinvia espressamente all'articolo 222 del decreto legislativo n. 51 del 1998;

considerato che tale norma prevede che « se l'udienza è fissata avanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo avanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile lo stesso giorno »;

considerato che ogni modifica discrezionale dell'organo giudicante già individuato costituisce violazione dell'articolo 25 della Costituzione,

impegna il Governo

a determinare dei criteri di assegnazione automatica dei processi attualmente pendenti, anche attraverso la predisposizione dei necessari strumenti informatici ovvero la redazione di apposite tabelle.

9/6201/29. Niccolini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 227 del decreto legislativo del n. 51 del 1998 prevede che gli uffici, per la rapida definizione dei procedimenti pendenti, fissino criteri di priorità indipendentemente dalla data di commissione dei reati tenendo conto di alcuni criteri dettati dal decreto legislativo medesimo;

tali criteri devono essere comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura;

tali criteri di priorità costituiscono evidenti scelte di politica criminale di cui il Parlamento non può essere totalmente esautorato

impegna il Governo

a riferire immediatamente al Parlamento le decisioni assunte dagli uffici giudiziari e ad assumere tutte le iniziative idonee a far sì che le Camere non siano spogliate delle loro prerogative in materia di politica giudiziaria.

9/6201/30. Paroli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad operare in modo tale che nella ridistribuzione degli incarichi ai giudici provenienti dagli uffici giudiziari soppressi questi continuino a svolgere le funzioni giudicanti o inquirenti precedenti al fine di dare una efficace attuazione alla riforma di introduzione del giudice unico.

9/6201/31. Pilo.

La Camera,

considerato che l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, per le controversie di lavoro introdotte antecedentemente alla data di efficacia del decreto legislativo sul giudice unico, l'appello si proponga al tribunale che giudica in composizione collegiale, in luogo della corte d'appello;

rilevato che ciò viola il principio costituzionale della separazione dei vari gradi di giudizio,

impegna il Governo

ad assicurare un effettivo doppio grado di giudizio anche nelle materie relative alle controversie di lavoro.

9/6201/32. Bocchino.

La Camera,

rilevato che per effetto del provvedimento in esame, in base all'articolo 2, comma 3, alcune controversie relative a rapporti di lavoro rischiano di trovarsi — nel periodo transitorio — in una grave anomalia potendo essere decise sia in prima istanza che in appello dal medesimo organo giudicante,

impegna il Governo

a rimuovere tale anomalia che, seppure transitoria, mina il sistema di garanzie dell'ordinamento giudiziario.

9/6201/33. Cardiello.

La Camera,

considerati i rilevanti tempi processuali necessari per la conclusione delle controversie in materia di lavoro;

rilevato che ciò comporta la violazione del diritto del lavoratore ad un celere procedimento,

impegna il Governo

ad apprestare le più idonee iniziative per lo smaltimento del contenzioso arretrato in materia di lavoro.

9/6201/34. Polizzi.

La Camera,

considerato che le norme contenute all'articolo 2 riguardanti le cause di lavoro e quelle relative alla previdenza ed assistenza obbligatoria sono state dettate anche dalla necessità di porre riparo a ritardi organizzativi nell'attuazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 in ordine a tale delicata materia,

impegna il Governo

a recuperare il tempo perduto varando tutti quei provvedimenti indispensabili a rendere finalmente la procedura lavoristica celere come era stata voluta a suo tempo dal legislatore.

9/6201/35. Bergamo.

La Camera,

considerato che le norme specifiche e transitorie contenute nell'articolo 2 riguardanti le controversie di lavoro e sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, non sono tali da consentire lo smaltimento in tempi rapidi del rilevante flusso di cause anche per la carenza dei giudici dotati di un adeguato livello di specializzazione nella materia;

visto che è particolarmente grave il rallentamento dei tempi già eccessivamente lunghi delle cause di lavoro,

impegna il Governo

a varare misure organizzative efficaci e di immediata applicazione per consentire una drastica accelerazione dei tempi delle cause di lavoro e riguardanti la previdenza e l'assistenza obbligatoria.

9/6201/36. Becchetti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a varare delle norme che consentano un razionale e rapido passaggio di competenze a favore delle corti di appello dei ricorsi avverso le sentenze emerse nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria.

9/6201/37. Pagliuca.

La Camera,

considerato che il trasferimento alle corti d'appello delle competenze in materia di lavoro e di assistenza previdenziale obbligatoria comporterà inevitabilmente un rallentamento di questa attività,

impegna il Governo

ad operare in modo tale che l'attività giudiziaria esercitata in questi delicati settori non subisca rallentamenti eccessivi.

9/6201/38. Prestigiacomo.

La Camera,

considerato che la lentezza della giustizia in genere ha coinvolto anche le cause di lavoro per le quali era stata introdotta una procedura semplificata ed abbreviata proprio per tutelare le esigenze connesse a questo peculiare tipo di cause;

visto che le norme contenute al riguardo nel provvedimento A.C. n. 6201, in particolare all'articolo 2 non risolvono il problema ma rischiano di aggravare la situazione,

impegna il Governo

a varare misure efficaci per accelerare i tempi delle cause di lavoro e per eliminare le disfunzioni che inevitabilmente si verranno a creare nella prima fase dell'applicazione del decreto in esame.

9/6201/39. Sestini.

La Camera,

rilevato che il processo del lavoro in molti fori è aggravato da inammissibili ritardi che comportano la fissazione delle prime udienze di comparizione anche a due o tre anni dal deposito del ricorso;

che per i giudizi di appello la situazione è ancora più grave atteso che trascorrono anni prima che un processo venga istruito in secondo grado, vanificandosi di fatto la previsione del doppio grado di giurisdizione,

impegna il Governo

a verificare la compatibilità del secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 con la capacità degli uffici giudiziari di smistare e riunire in tempi ragionevoli e comunque compatibilmente con i termini processuali, appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello.

9/6201/40. Deodato.

La Camera,

premesso che il processo del lavoro è esente da spese per bolli, diritti di cancelleria e imposte di registro onde consentire l'accesso alla giustizia al lavoratore, che si troverebbe altrimenti a sostenere oneri pe-

santi in una fase di contenzioso con il datore di lavoro e quindi di probabili ristrettezze economiche;

che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 è alquanto complessa e richiede, nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, attività processuale dei difensori, un atto di riasunzione della causa e la relativa notificazione insieme all'ordinanza di rimessione delle parti innanzi al tribunale,

impegna il Governo

a stabilire norme che alleggeriscano le parti dagli oneri di notifica e dalle spese connesse al procedimento introdotto dal nuovo articolo 134-*bis*.

9/6201/41. Masiero.

La Camera,

rilevato che l'A.C. n. 6201 rinvia espressamente all'articolo 222 del decreto legislativo n. 51 del 1998;

considerato che tale norma prevede che « se l'udienza è fissata avanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo avanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile lo stesso giorno »

considerato che la previsione della fissazione nel medesimo giorno, atteso il noto carico d'udienza dei tribunale, appare utopica,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché tale previsione possa essere concretamente eseguita dagli uffici giudiziari.

9/6201/42. Misuraca.

La Camera,

considerato che:

la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al tribunale;

tale procedura si applica alle « controversie relative ai rapporti di lavoro »;

l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile in materia di controversie relative a locazione, comodato e affitto richiama espressamente l'articolo 433 del codice di procedura civile sulla competenza del giudice d'appello nel processo del lavoro;

lo slittamento al 31 dicembre 1999 della data di entrata in vigore della riforma è giustificato anche dall'esigenza di dotare le corti d'appello di magistrati esperti in questioni di lavoro,

impegna il Governo

a chiarire se la disciplina del menzionato articolo 134-*bis* si applica anche alle cause in materia di locazione, comodato e affitto e ad emanare conseguenti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e tabelle di composizione degli uffici giudiziari.

9/6201/43. Armosino.

La Camera,

considerate le modifiche al sistema tabellare introdotte dal provvedimento in esame che comportano per molti uffici giudiziari inevitabili problemi di adeguamento con conseguenti rallentamenti dell'attività, già a rischio di ingorgo in molte sedi,

impegna il Governo

a varare tutte le misure necessarie per rendere finalmente efficaci norme già presenti nel nostro ordinamento, al fine di evitare una eccessiva proliferazione legislativa.

9/6201/44. Butti.

La Camera,

considerato che la limitata utilizzabilità dei giudici onorari prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto in esame, rischia di determinare seri problemi di funzionalità negli uffici giudiziari, soprattutto del settore penale, almeno fino a quando non si realizzerà una drastica diminuzione dei procedimenti penali per i quali è richiesta la decisione del collegio,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per rendere più efficiente e rapido il percorso giudiziario di coloro che si rivolgono alla giustizia penale.

9/6201/45. Cuscunà.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 3, del decreto legge in esame rinvia al 2 gennaio 2000 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, inseriti dal decreto legislativo n. 5 del 1998,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per attuare in modo deciso il processo di ristrutturazione del sistema giudiziario applicando gli strumenti legislativi attualmente in vigore, senza ulteriori deroghe che costituirebbero solo fonte di disfunzione.

9/6201/46. Contento.

La Camera,

considerato che la riforma del giudice unico riveste una estrema importanza per la modernizzazione del nostro sistema giudiziario;

rilevato che un'ulteriore proroga della sua entrata in vigore ne metterebbe a serio rischio la piena attuazione;

preso atto che a tutt'oggi numerose sono le disfunzioni del sistema giudiziario che vanno risolte per consentire alla riforma in questione di esplicare appieno i suoi effetti positivi rispetto alla domanda di giustizia che viene dal Paese,

impegna il Governo

a predisporre le più opportune misure per garantire la piena attuazione della riforma del giudice unico ed evitare una ennesima proroga della sua completa entrata in vigore.

9/6201/47. Colosimo.

La Camera,

considerata la necessità di portare a conoscenza dei cittadini i motivi e la portata della riforma del giudice unico;

rilevato che detta riforma non è stata adeguatamente pubblicizzata e che attualmente solo gli addetti ai lavori ne hanno conoscenza,

impegna il Governo

a promuovere una campagna pubblicitaria sull'istituzione del giudice unico.

9/6201/48. Proietti.

La Camera.

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

ritenuto che gli ultimi interventi normativi sull'ordinamento giudiziario ab-

biano prodotto una situazione normativa frammentaria e disorganica suscettibile di creare problemi interpretativi,

impegna il Governo

a presentare un atto di iniziativa legislativa che in base alle difficoltà emerse racchiuda in una sola legge organica il processo di riforma.

9/6201/49. Baccini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

ritenuto che la nuova normativa non potrà avere concreta attuazione se non verranno applicate al nuovo rito le garanzie che connotano il processo innanzi al tribunale, e che la riforma sul giudice unico deve comportare soprattutto la revisione dell'ordinamento giudiziario, e cioè la riforma che disciplina in maniera autonoma e completa non solo gli uffici giudiziari, ma anche lo *status* delle persone addette, nonché il governo della magistratura,

impegna il Governo:

ad avviare lo studio di un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario;

ad avviare con estrema urgenza la riforma della geografia giudiziaria.

9/6201/50. Carrara.

La Camera,

impegna il Governo

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 recante

disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

a rivedere la competenza penale del giudice monocratico la cui estensione rischia di mettere a repentaglio i diritti della difesa.

9/6201/51. Lucchese.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a salvaguardare la presunzione di innocenza o di non colpevolezza ex articolo 27 della Costituzione attraverso la giusta considerazione del principio di imparzialità del giudice.

9/6201/52. Galati.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a vigilare che nella fase transitoria non si verifichino impedimenti che possano pregiudicare i diritti dei cittadini.

9/6201/53. Follini.

La Camera,

rilevato il rinvio sostanziale dell'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico il cui obiettivo principale è lo snellimento dei tempi della giustizia;

considerato l'enorme numero dei procedimenti penali e di cause civili pendenti innanzi ai tribunali italiani;

vista la lunghezza intollerabile dei procedimenti in sede penale e civile che vulnera la certezza del diritto,

impegna il Governo

a riconsiderare la logica del rinvio di cui all'atto Camera n. 6201 ed a varare provvedimenti di immediata applicazione diretti a rendere più celeri i procedimenti giudiziari dotando l'amministrazione giudiziaria delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche indispensabili a conseguire tale fondamentale obiettivo.

9/6201/54. Aleffi.

La Camera,

considerata la lentezza inaccettabile dei procedimenti penali, lentezza che ha come riflesso termini di carcerazione preventiva eccessivamente lunghi;

visto che le norme contenute nell'A.C.n. 6201 non sono assolutamente in grado di affrontare tale nodo cruciale, in quanto appesantiscono le procedure e rinviando l'entrata in vigore di riforme dirette ad accelerare i tempi della giustizia senza peraltro fornire adeguate garanzie ai cittadini,

impegna il Governo

a varare misure dirette ad accelerare i tempi della giustizia penale nella più ampia salvaguardia dei diritti dei cittadini, al fine di mettere al passo il nostro Paese con le regole vigenti nelle democrazie più avanzate dell'occidente.

9/6201/55. Aracu.

La Camera,

considerato che il Governo definisce questa riforma come essenziale e che la stessa muta la giurisdizione ordinaria in-

troducendo la figura del giudice unico non soltanto come unico magistrato di prima istanza, ma predisponendo una serie di modifiche che concernono il rito, l'ordinamento, la composizione degli uffici e le strutture poste a supporto dei magistrati;

considerato che in questo momento non esistono garanzie di tale natura,

impegna il Governo

a varare tempestivamente innanzitutto le riforme elencate nella premessa.

9/6201/56. Gastaldi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame dovrebbe costituire una radicale riforma del sistema giudiziario italiano, ma che, a tutt'oggi, questo risulta ancora lontano da idonei presupposti di tutela e garanzia per il cittadino costretto il più delle volte a subire decisioni giudiziarie non sempre trasparenti ed eque;

ritenuto che sia compito del Governo prevedere idonee misure affinché gli utenti della giustizia siano tutelati e garantiti nei loro diritti fondamentali;

rilevato che esiste nel settore giustizia del nostro Paese una confusione legislativa determinata da una stratificazione di norme che impedisce, molte volte, l'esatta applicazione delle stesse,

impegna il Governo

ad adottare contestualmente all'applicazione in materia penale del giudice unico, misure che diano maggiori garanzie ai cittadini, una delle quali è la riforma del giusto processo e a disciplinare la materia della giustizia rivedendo, anche con la predisposizione di testi unici, con misure idonee il settore normativo della giustizia al fine di tutelare maggiormente i cittadini.

9/6201/57. Lo Jucco.